



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 3/25

Dec. n. 3/25

Il giorno 5 novembre 2025 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70, la Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello composta da:

D'ONOFRIO prof. avv. Paco - Presidente

PISAURO prof. avv. Giuseppe Mario – Vice presidente

BEVILACQUA avv. Jennyfer - Componente (relatore)

si riuniva per la trattazione del reclamo presentato a mezzo pec in data 16.10.2025 dall'avv. Letizia Salvadori per conto dei sigg.ri

1) PARRINI Tommaso, nato *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "MEGAN RACING", con tessera n. 25105112 e licenza Fuoristrada n. N01899;

2) PARRINI Leonardo, nato *omissis*, tesserato con il M.C. "MEGAN RACING", con tessera n. 25107891;

entrambi assistiti dall'avv. Letizia Salvadori, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in Firenze alla via Quintino Sella n. 67, indirizzo PEC: letizia.salvadori@firenze.pecavvocati.it

avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 18/25 del 9.10.2025, che ha applicato ai sensi degli artt. 1, 29, 45.2 ed 80 del R.d.G., nonché l'art. 32 R.M.M.

- a PARRINI Tommaso, la sanzione inibitoria del ritiro della licenza n° N01899 e della tessera n. 25105112 per anni (1) uno, con fine sanzione il 9 ottobre 2026.

- a PARRINI Leonardo, la sanzione inibitoria del ritiro della tessera n° 25107891 per mesi otto (8), con fine sanzione il 9 giugno 2026.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Il procedimento trae origine dalla segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa dalla Procura Federale, dalla quale emerge chiaramente ed inconfutabilmente che il 13/09/2025, durante lo svolgimento delle prove

libere degli Internazionali d'Italia Supermoto presso il Circuito Internazionale d'Abruzzo di Ortona (CH), il pilota PARRINI Tommaso (tesserato con tessera n. 25105112), dopo essere stato richiamato numerose volte per dei "tagli" al percorso, *"veniva pesantemente alle mani con un Marshall"*, scatenando una maxi rissa che vedeva coinvolti, tra gli altri, anche il padre, PARRINI Leonardo (tesserato con tessera n. 25107891) e la madre, Sig.ra NERI Gianna (non tesserata), oltre a diversi membri del team.

Il Sig. PARRINI Tommaso veniva incolpato della violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, anche ai sensi dell'art. 32 RMM, in quanto, dopo aver sferrato un pugno al Marshall, scatenando una grave rissa, aggrediva, altresì, il Sig. MACCAFERRO Nicola, gestore del circuito, colpendolo alla testa con un calcio "volante", mentre era a terra inoffensivamente.

Il Sig. PARRINI Leonardo veniva incolpato della violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, anche ai sensi dell'art. 32 RMM, per aver partecipato alla rissa.

Il GSN, letta la segnalazione, gli atti ad essa allegati, ivi inclusi le foto ed il video, la memoria difensiva ed escussi, tramite audizione, anche i testi della difesa, ha ritenuto i Sig.ri PARRINI Tommaso e PARRINI Leonardo responsabili degli illeciti contestatogli, applicando *"- letti gli artt. 1, 29, 45.2, 80 R.d.G. nonché l'art. 32 RMM - [...]"* al *"PARRINI Tommaso, [...] concesse le attenuanti di cui all'art. 45.2 RdG, ai sensi dell'art. 29 RdG, la sanzione inibitoria del ritiro della licenza n. N01899 e della tessera n. 25105112 per*

*anni 1 (uno) – fine sanzione 09 ottobre 2026” ed al “PARRINI Leonardo ,
[...] concesse le attenuanti di cui all'art. 45.2 RdG, ai sensi dell'art. 29 RdG,
la sanzione inibitoria del ritiro della tessera n.25107891 per mesi 8 (otto),
con fine sanzione 09 giugno 2026”.*

Avverso la decisione del GSN n. 18/25 del 9.10.2025 ha proposto reclamo la difesa del PARRINI Tommaso e del PARRINI Leonardo, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti occorsi, rispetto a quanto contenuto nella documentazione fidefacente, che sarebbero stati scatenati da una asserita primaria aggressione fisica subita dal PARRINI Tommaso, dapprima da parte di un Marshall e poi con successivo accerchiamento di altri 5 Marshall, e conseguente necessario intervento *ad adiuvandum* del padre, PARRINI Leonardo, al solo fine di difendere il figlio. La difesa ha rassegnato le seguenti conclusioni “ [...] *in via principale riformare la decisione n. 18/25 del Giudice Sportivo Nazionale del 09/10/2025 relativa al Procedimento n. 18/25 e conseguentemente annullare le sanzioni inflitte; - in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui i Sig.ri Parrini Tommaso e Parrini Leonardo dovessero essere considerati responsabili degli illeciti contestati, riformare comunque la Decisione n. 18/25 del Giudice Sportivo Nazionale del 09/10/2025 relativa al Procedimento n. 18/25 e conseguentemente rideterminare le sanzioni ad essi inflitte, semmai con applicazione del minimo edittale, tenendo conto delle circostanze attenuanti applicabili.*” In via istruttoria, la difesa ha chiesto la ripetizione delle audizioni dei testi già ascoltati in primo grado, sostenendo che due dei testi avessero “[...] *espressamente rappresentato*

la non veridicità delle circostanze riportate” nel verbale di audizione “chiedendo di modificarlo”.

Successivamente, si costituiva la Procura federale, sostenendo che “l’impugnata decisione del G.S.N. appare assolutamente immune da vizi e dalle censure evidenziate nell’atto di reclamo, oltre che adeguatamente e pienamente motivata sia in punto di fatto, che di diritto, tanto che il G.S.N. stesso ha fornito ampia e logica motivazione, che si condivide integralmente” e concludendo per “il rigetto del reclamo, con ogni consequenziale statuizione”.

MOTIVI

In via preliminare, la Corte ha affrontato la questione inerente alla richiesta di rinnovazione delle audizioni sollevata dalla difesa dei PARRINI. Dopo un breve contraddittorio tra le parti, la Corte, raggiunta un’intesa a seguito dell’intervenuta rinuncia da parte della difesa, ha sciolto la riserva rigettando la richiesta formulata ed evidenziando il corretto svolgimento delle audizioni in primo grado, con conseguente insussistenza dei presupposti per la rinnovazione. Il Collegio ha, infatti, riscontrato dagli atti del procedimento che i verbali di audizione sono stati sottoscritti dai testi e che tutte le richieste di modifica e/o integrazione, benché pervenute successivamente all’avvenuta sottoscrizione del verbale, sono state apportate ed acquisite nel fascicolo.

La Corte, infine, proprio in ragione di quanto sopra e dell'intervenuta rinuncia da parte della difesa e d'intesa con la stessa, senza opposizione della Procura federale, ha ravvisato che, in ogni caso, le ulteriori precisazioni del Sig. Pontevichi e del Sig. Botti, ancorché non dirimenti rispetto a quanto già dichiarato, essendo state allegate al reclamo difensivo, risultano di fatto già acquisite negli atti del procedimento, non rendendosi necessaria una nuova audizione.

Nel merito, il reclamo deve essere rigettato per i motivi di seguito precisati. La Corte, in primo luogo, non può esimersi dal ribadire che gli atti ed i rapporti ufficiali delle manifestazioni sportive, sottoscritti dai funzionari F.M.I., sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, con conseguente infondatezza della ricostruzione alternativa dei fatti fornita in via interpretativa dalla difesa.

In disparte l'asserito, e non provato, atteggiamento verbale provocatorio del Marshall, le condotte violente del pilota PARRINI Tommaso e del padre, PARRINI Leonardo, risultano provate *per tabulas* ed inequivocabilmente violative degli obblighi di lealtà, probità e rettitudine di cui all'art. 1 RdG, anche in connessione con l'art. 32 RMM.

Si evidenzia che quanto dichiarato, nella proposta di sanzione, dal Commissario di Gara delegato Sig. Tenaglia è, appunto, dotato di fede privilegiata ed investe tanto la condotta del pilota quanto quella del genitore, laddove si legge: “[...] *ho visto il pilota PARRINI Tommaso che veniva pesantemente alle mani con un Marshall. Nel breve volgere di pochi istanti si è scatenata una maxirissa che ha visto coinvolti, appunto,*

il PARRINI Tommaso, il di cui padre (PARRINI Leonardo, tessera n. 25107891), la madre e diversi membri del suo team. [...] Con una furia inaudita si sono scagliati tutti contro i marshall (in tenuta arancione) e chiunque intervenisse per cercare di dividerli e riportare la calma. Fra questi ultimi c'era anche il gestore del Circuito Internazionale d'Abruzzo, Sig. Nicola Maccaferro che, spintonato e buttato a terra da un membro del team ha oltretutto subito un calcio "volante" del PARRINI Tommaso, avendo l'unica ed evidente colpa di essersi intromesso per cercare di fermare tale follia collettiva". Il Commissario di Gara delegato Sig. Tenaglia ha allegato, a supporto di quanto riportato, anche delle foto dell'accaduto; una di queste, in particolare, coglie l'esatto momento in cui il PARRINI Tommaso sferra il predetto calcio "volante" al gestore, quando questi si trovava peraltro già a terra.

La ricostruzione dei fatti risulta, inoltre, confermata da quanto dichiarato in audizione dal Sig. CAPOGNA Federico, *Race Director*, iscritto all'albo dei Direttori di Gara – Livello 3, che afferma: "Ero *Race Director*. Ho visto PARRINI che discuteva animatamente. PARRINI è arrivato in scooter, torso nudo e pantaloncino" (dalla foto e dalle altre dichiarazioni acquisite in audizione si evince che trattasi del Sig. Tommaso PARRINI, essendo l'unico a torso nudo). "[...] lo ho visto sia il padre che il figlio che menavano... Ho visto il MACCAFERRO a terra, ho visto il PARRINI dargli un calcio."

Le condotte dei PARRINI vengono, altresì, in parte confermate peraltro anche dagli stessi testi della difesa.

In particolare, il Sig. BOTTI, dopo aver dichiarato che il Tommaso PARRINI era *“in ciabatte e senza maglia”*, afferma di averlo visto sferrare un pugno al volto del Marshall e che, *“il padre del Parrini e due tre del team dei PARRINI hanno partecipato a questa rissa”*. Versione questa, riconfermata anche nella successiva email del BOTTI, inviata ad integrazione delle dichiarazioni verbalizzate in audizione, come meglio precisato in precedenza.

In conclusione, dal consistente compendio probatorio risultante agli atti, costituito dalle dichiarazioni del Commissario di Gara, dai verbali delle audizioni dei numerosi testi ascoltati, dalle foto del Sig. Tenaglia e dal video, risulta inequivocabilmente che le condotte dei Sig.ri PARRINI Tommaso e Leonardo abbiano integrato le violazioni ascritte.

In relazione, invece, alla richiesta di applicazione delle attenuanti formulata dalla difesa, questa Corte evidenzia che le stesse sono state già riconosciute ed applicate dal Giudice di prime cure che, infatti, ha ridotto, ai sensi dell'art. 45.2 RdG, sia la sanzione del PARRINI Tommaso, passando da un anno e sei mesi ad anni uno, che quella del PARRINI Leonardo.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello,


RIGETTA

il reclamo del Sig. Parrini Tommaso e del Sig. Parrini Leonardo, per l'effetto confermando la decisione n. 18/25 del Giudice Sportivo Nazionale:


- a PARRINI Tommaso, la sanzione inibitoria del ritiro della licenza n° N01899 e della tessera n. 25105112 per anni (1) uno, con fine sanzione il 9 ottobre 2026.

- a PARRINI Leonardo, la sanzione inibitoria del ritiro della tessera n° 25107891 per mesi otto (8), con fine sanzione il 9 giugno 2026.

Depositata il 17 novembre 2025

Avv. Jennifer Bevilacqua


f.to Il Presidente della C.F.A.
(Prof. Avv. Paco D'Onofrio)



Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Avv. Letizia Salvadori;

Parrini Tommaso, elettivamente domiciliato presso l'avv. Letizia Salvadori;

Parrini Leonardo, elettivamente domiciliato presso l'avv. Letizia Salvadori;

Presidente Federale;

Segretario Generale;
Procuratore Federale;
Gruppo Direttori di Gara;
Gruppo Commissari di Gara;
Settore Tecnico Sportivo;
Ufficio Licenze;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Fuoristrada;
Co. re. Toscana;
Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.